SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

degli avvocati di Milano (alla quale appartenevano anche taluni che siedono qui su altri banchi), i quali potrebbe facilmente il ministro ricercare negli archivi del suo ufficio e che conchiudevano ad un progetto, inteso a far sì che con mezzi semplici ed egualmente diversi dagli attuali, fosse provveduto alle necessità finanziarie inerenti all'amministrazione della giustizia, senza che queste forme di mercato avessero a mantenersi.

L'onorevolte ministro di grazia e giustizia pur mettendosi d'accordo coll'onorevole ministro delle finanze, troverà con facilità in una riforma delle esazioni dei diritti, e dell'ordinamento delle cancellerie, quanto basta per meglio soddisfare anche a quelle altre necessità di cui ho fatto parola colla mia prima raccomandazione.

Terzo obbietto. Abbiamo una classe benemerita di fanzionavi, benemerita altamente, per quanto infima, è la classe degli uscieri. Le condizioni di questi, sono, non esito a dirlo, inqualificabili, tali da superare ogni immaginazione. Ciò dipende, anzitutto, in gran parte, dalle attuali circoscrizioni giudiziarie, le quali fanno sì che parecchi di costoro siano addetti ad uffici i quali assolutamente non possono procacciare loro proventi bastevoli ai più indispensabili bisogni, e a questo inconveniente io penso verrà presto posto riparo, in quanto che l'onorevole ministro, d'accordo coi suci colleghi, potrebbe con facilità abolire uffici giudiziari in moltissime località, che sarebbero felicissime di esserne private, ed io stesso potrei, occorrendo, e senza timore di essere disdetto indicargliene parecchie che sospirano appunto l'istante d'essere liberate d'uffici, assolutamente inutili, e tali da condannare alla più squallida miseria coloro che vi sono addetti.

Ma in parte dipende anche dal concetto affatto inesatto che di questi funzionari si tiene nelle sfere superiori e nelle nostre leggi. Essi sono bensì parificati, nella protezione giuridica, a tutti gli altri agenti dello Stato quando versino in conflitto coi cittadini, ma poi lo Stato li considera come privati esercenti nel compimento dei loro uffici, e, pur considerandoli tali, non si tiene obbligato a rimunerarli, come ogni altro richiedente, quando si serve dell'opera loro.

În secondo luogo, la legge assicurava loro almeno l'onorario di lire 800 quando non era dato loro di poterlo raggiungere colle prestazioni ai privati e coll'esazione dei relativi diritti. Or non so con quanta ragione di legalità, anzi senza nessuna ragione, questa benefica disposizione ha subito una modificazione per effetto di una circolare che non emanò dal Ministero attuale, ma che non mi consta sia stata revocata.

In terzo luogo, costoro si trovano costretti a provvedere del proprio persino la carta e tutto quanto possa eccorrere alla spedizione degli atti penali, pei quali nulla ricevono.

Se l'onorevole ministro vorrà, come non dubito, prendere in accurato esame la questione, potrà di leggieri convincersi che un provvedimento è urgente e reclamato dalle stesse necessità della giustizia. Quando lo Stato, a cagion d'esempio, ritirasse direttamente e poi distribuisse loro equamente quanto essi vengono a percepire nelle diverse località del regno, potrebbe, considerandoli non più come semplici addetti all'ordine giudiziario, ma quali veri funzionari ed impiegati pubblici, come veramente debbono essere, provvedere in modo serio e decente alla condizione dei medesimi, dovunque risiedano, senza scapito attuale per l'errario.

Ciò, ripeto, è reclamato dalle stesse necessità della giustizia e della pubblica fiducia, in quanto che gli uscieri, mentre lottano quasi sempre coi più stringenti bisogni, sono bene spesso i depositari delle nostre sostanze. Niuno ignora infatti che essi sono talora incaricati di ricevere in deposito somme e valori non indifferenti, ed hanno anche per legge la facoltà di soprassedere qualche tempo alla consegna di questi valori nelle pubbliche casse. E non è forse, in tesi generale, un fidare troppo, un abusare quasi della pubblica moralità, pretendere la più assoluta sicurezza in persone le quali non hanno nemmeno, per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso che seddisfi ai bisogni propri e delle loro famiglie?

Mi si permetta un'ultima osservazione. Gli uscieri non sono funzionari al servizio diretto dello Stato, non sono impiegati propriamente detti, epperò non hanno diritto a pensione. Ma per virtù di una disposizione che emanò dal precedente Ministero essi possono essere, con inqualificabile arbitrio, costretti a sussidiare le vedove dei loro colleghi. La filantropia è santa virtù, ma a certuni par tanto più cara, quando non rechi loro fastidio, e si eserciti a spese altrui. E questo è indubbiamente il concetto dell'autore ben noto di quella disposizione.

Io confido che l'onorevole ministro non vorrà negare le sue cure agli obbietti che io gli posi innanzi; e con ciò ho soddisfatto al còmpito mio.

INCAGNOLI. Rivolgo poche parole all'onorevole ministro di giustizia per un argomento che meno riguarda il bilancio, quanto riguarderebbe un'interrogazione, anzi una raccomandazione.

So che da molto tempo si lavora per la riforma del Codice di commercio. Il commercio sente grandemente il bisogno di questa riforma. So ancora